

Appunti di Economia

Società di capitali

<i>Società a responsabilità limitata (s.r.l.)</i>	1
Quota sociale.....	2
Regole particolari relative all'organizzazione.....	2
<i>Società in accomandita per azioni</i>	2
Soci accomandatari	3
<i>Costituzione della società di capitali</i>	3
Stipulazione dell'atto costitutivo.....	4
Costituzione simultanea	4
Costituzione per pubblica sottoscrizione.....	4
<i>L'estinzione della società di capitali</i>	6

Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

Una **società a responsabilità limitata** è una società di capitali caratterizzata da due cose:

- la responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni sociali è limitata alla **quota conferita** (così come nelle società per azioni ⁽¹⁾);
- la divisione del capitale sociale avviene in **quote** anziché in azioni ⁽²⁾.

Una società a responsabilità limitata si costituisce così come una società per azioni. Tuttavia, il capitale minimo richiesto è di 20 milioni. Le varie quote possono essere in comproprietà e, in caso di vendita da parte di uno dei comproprietari, possono essere ulteriormente divise.

¹ Naturalmente, così come anche nelle società per azioni, la limitazione della responsabilità viene a mancare quando le quote (o le azioni nell'altro caso) si concentrano nelle mani di un unico socio.

² art. 2472 c.c. comma 2

Quota sociale

La quota sociale è, in generale, liberamente trasferibile, ma l'atto costitutivo della società può non solo limitarne ma anche vietarne il trasferimento (anche per causa di morte). Questo perché questo tipo di società, nelle intenzioni del legislatore, è destinato ad un ristretto gruppo di soci per i quali le qualità personali siano fondamentali per la formazione stessa della società.

Per il **trasferimento della quota** è sufficiente l'accordo tra le parti in causa, ma, perché esso sia efficace nei confronti della società, lo si deve iscrivere nel libro dei soci.

Regole particolari relative all'organizzazione

Oltre alle regole valide per le società per azioni, le società a responsabilità limitata devono sottostare ad ulteriori particolari regole relative all'organizzazione:

- l'assemblea viene convocata tramite lettera raccomandata, che indichi la data dell'adunanza e l'ordine del giorno;
- le maggioranze richieste sono (salvo diversa indicazione nell'atto costitutivo) più elevate rispetto alla società per azioni: una delibera dell'assemblea ordinaria deve essere approvata da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, mentre invece una delibera dell'assemblea straordinaria deve essere approvata da tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

Società in accomandita per azioni

Anche questa è una società di capitali come la precedente, caratterizzata però dall'esistenza di due categorie di soci, **accomandanti** e **accomandatari**. Il capitale di questo tipo di società è ancora una volta rappresentato da **azioni**.

Così come accade per la *società in accomandita semplice*, gli accomandanti rispondono solo per la **quota** che hanno sottoscritto, mentre invece gli accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali.

Nell'atto costitutivo della società deve comparire il nome degli accomandatari che assumono di diritto la qualità di **amministratori senza limiti di tempo**: se, per una qualunque causa (rinuncia, revoca, decadenza), essi smettono di essere amministratori, viene meno anche la loro qualità di soci accomandatari e diventano accomandanti. Ne deriva, dunque, che, in questo tipo di società, la qualità di amministratore e quella di socio accomandatario sono strettamente connesse, a differenza di quanto avviene nelle *società in accomandita semplice*.

Soci accomandatari

Gli accomandatari sono soggetti a tutti gli obblighi di legge previsti per gli amministratori di società per azioni.

La revoca degli amministratori può essere decisa, tramite le previste maggioranze, dall'**assemblea straordinaria**, alla quale spetta il potere di nominare i nuovi amministratori; in ogni caso, tutte le delibere dell'assemblea straordinaria che modificano l'atto costitutivo (inclusa quella per la nomina di nuovi amministratori) richiedono il consenso di tutti i soci accomandatari. In altre parole, gli accomandatari hanno un diritto di veto per tutte le modifiche statutarie.

A parte queste **regole speciali**, per tutto il resto vale la disciplina delle società per azioni.

Nei riguardi della responsabilità degli accomandatari verso terzi, valgono grossomodo le stesse regole della società in accomandita semplice.

Costituzione della società di capitali

Il termine **costituzione**, nel caso delle *società di capitali*, comprende l'intero procedimento attraverso cui la società viene ad esistere come autonomo *soggetto di diritto*. La costituzione di una società di capitali prevede tre momenti successivi:

- la stipulazione dell'atto costitutivo, con l'osservanza delle cosiddette **condizioni per la costituzione** ⁽³⁾: integrale sottoscrizione del capitale sociale, versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro, esistenza delle autorizzazioni governative ed altro;
- **omologazione** della società;
- **iscrizione** nel registro delle imprese.

³ art. 2329 c.c.

Stipulazione dell'atto costitutivo

La **stipulazione dell'atto costitutivo** è ciò che propriamente prende il nome di "costituzione" della società. Esistono due modalità: la *costituzione simultanea* e, per le società per azioni, la *costituzione per pubblica sottoscrizione*.

Costituzione simultanea

La cosiddetta **costituzione simultanea** avviene in seguito alla comparizione delle parti (**soci fondatori**), o dei loro rappresentanti, davanti ad un notaio, il quale redige, per atto pubblico, l'atto costitutivo della società. Si tratta perciò di un procedimento molto rapido, anche tenendo conto che spesso intervengono le **banche** come sottoscrittori delle azioni, che verranno poi collocate presso i clienti. In tal modo, si facilita quasi sempre la sottoscrizione completa del capitale sociale.

Costituzione per pubblica sottoscrizione

La **costituzione per pubblica sottoscrizione** avviene meno rapidamente della precedente, secondo due fasi:

- la prima fase si svolge tra i promotori:
 - in primo luogo, essi redigono un **programma** con l'indicazione dell'oggetto della società, del capitale sociale, delle principali disposizioni dell'atto costitutivo, dell'eventuale partecipazione agli utili riservata ai promotori stessi e del termine entro cui l'atto costitutivo deve essere stipulato (4);
 - il programma, con la sottoscrizione autenticata, va depositato presso un notaio prima di essere reso pubblico. Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata;
 - quando il capitale sociale è stato sottoscritto integralmente, i promotori invitano, a mezzo di raccomandata, i sottoscrittori a versare, entro un dato termine, i tre decimi dei conferimenti in denaro. In presenza di eventuali **sottoscrittori morosi**, i promotori

⁴ art. 2333 c.c. 1° comma

possono scegliere tra l'azione in giudizio, al fine di ottenere il versamento, oppure la loro liberazione dell'obbligo assunto. In questo secondo caso, è evidentemente necessario procedere al ricollocamento delle azioni tolte ai sottoscrittori morosi;

- a questo punto può iniziare la seconda fase, con la convocazione da parte dei promotori della **assemblea dei sottoscrittori**. Tale assemblea, che può dirsi regolarmente costituita solo in presenza della metà dei sottoscrittori, ha i seguenti compiti:
 - accertare l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;
 - deliberare sul contenuto dell'atto costitutivo e, in particolare, sull'eventuale riserva di partecipazione agli utili che i promotori hanno fatto a proprio favore;
 - nominare gli **amministratori**.

Ai fini dell'approvazione delle delibere dell'assemblea dei sottoscrittori, ogni sottoscrittore ha diritto ad un voto, a prescindere da quante azioni ha sottoscritto.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, tranne nel caso in cui si decidano modifiche delle condizioni fissate nel programma, nel qual caso è necessario l'unanimità dei consensi non solo dei presenti, ma di tutti i sottoscrittori.

Dopo aver deliberato, i presenti all'assemblea dei sottoscrittori stipulano l'**atto costitutivo** della società, in rappresentanza anche degli assenti. L'atto costitutivo va redatto per atto pubblico e depositato, a cura del notaio o degli amministratori, presso la cancelleria commerciale del tribunale competente, ai fini della **omologazione** e della successiva **iscrizione**.

L'estinzione della società di capitali

Così come la costituzione di una società di capitali, anche la cessazione della sua attività prevede diverse fasi, il cui effetto finale è appunto l'**estinzione** della società. Così come accade anche per le *società di persone*, ci sono essenzialmente tre fasi:

- il verificarsi di una **causa di scioglimento**; tra le possibili cause di scioglimento di una qualsiasi società possiamo citare il decorso dal termine, il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, la delibera di anticipato scioglimento (che dovrà essere approvata con i voti di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale) e altre possibili cause previste dall'atto costitutivo. Per quanto riguarda specificamente le cause di scioglimento di una società di capitali, le principali sono:
 - *riduzione del capitale al di sotto del minimo legale*: in questo caso, l'assemblea che delibera la riduzione può comunque deliberare contemporaneamente l'aumento ad una cifra che raggiunga almeno il minimo legale oppure direttamente la trasformazione della società;
 - *l'impossibilità di funzionamento e la continuata inattività dell'assemblea*: questa viene decretata dal presidente del Tribunale (su richiesta dei soci o degli amministratori), che nomina anche dei **liquidatori**;
- il procedimento di **liquidazione**;
- la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Una volta verificatasi una causa di scioglimento della società, gli amministratori hanno il divieto di compiere nuove operazioni, pena l'assunzione di responsabilità illimitata e solidale nei confronti di terzi e l'obbligo di convocare, entro trenta giorni, l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.

Autore: **Sandro Petrizzelli**
e-mail: sandry@iol.it
sito personale: <http://users.iol.it/sandry>